



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 227

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 213 DEL 01-10-2018

Oggetto: SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA PALLOTTA - "PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI" (FG. 7 MAP. 69) - PROPRIETA': COMUNE DI CALDAROLA

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di ottobre, il Sindaco GIUSEPPETTI Luca Maria

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 Tuel (Testo unico degli enti locali) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

DATO ATTO che in data 26 e 30 ottobre 2016 nuove scosse sismiche hanno colpito in modo considerevole il Comune di Caldarola;

CONSIDERATO che al fine di procedere ad una rapida valutazione delle situazioni di rischio i tecnici comunali, i tecnici incaricati dal Comune ed i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi ai fini della verifica della pericolosità degli immobili;

CONSIDERATO che:

Luca Maria Giuseppetti in qualità di Sindaco pro-tempore del **Comune di Caldarola** con sede in CALDAROLA (MC) in Piazza Vittorio Emanuele, 13 (Cod. Fiscale 00217240431)

dopo l'evento sismico ha richiesto la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-535-2017) ubicato in VIA PALLOTTA – “PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI”, distinto catastalmente:

foglio n° 7, part. n° 69;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile alla compilazione delle schede AEDES (Squadra AEDES P949, scheda n. 002 in data 06/01/2017) a seguito del quale l'immobile è risultato: "Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (C)"

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile, dal MIBACT e da RELUIS – UNICAM alla compilazione delle Schede di II Livello (Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - Scheda di II livello del 07/03/2017 n. 004 validata il 11/03/2017)

DATO ATTO che a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati in via di urgenza l'immobile risulta INAGIBILE a causa dei danni provocati dal sisma e che pertanto si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero e non utilizzo dell'immobile ubicato in VIA PALLOTTA - “PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI”, distinto catastalmente:

foglio n° 7, part. n° 69;

di proprietà:

Comune di Caldarola con sede in CALDAROLA (MC) in Piazza Vittorio Emanuele, 13 (Cod. Fiscale 00217240431)

CONSIDERATO che l'immobile sopra descritto, per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo degli edifici sopra individuati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990 i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti contingibili e urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli

VISTO l'art. 650 c.p., dal titolo “*Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*”, secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €. 206,00;

VISTO art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*”;

VISTO l'art. 54 comma 4 della Legge 267/2000 e s.m.i. “*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Degli Enti Locali*”;

DICHIARA PARZIALMENTE INAGIBILE

L'immobile ubicato in VIA PALLOTTA - “PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI”, distinto catastalmente:

foglio n° 7, part. n° 69;

come meglio evidenziato nell'allegato al presente provvedimento, di proprietà:

ORDINA

- Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati.
- Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino alla revoca del presente provvedimento che dovesse essere adottato a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

ORDINA INOLTRE

Al soggetto proprietario:

Comune di Caldarola con sede in CALDAROLA (MC) in Piazza Vittorio Emanuele, 13
(Cod. Fiscale 00217240431)

Ed a chiunque ne faccia uso l'immediato **SGOMBERO** degli immobili e locali sopra indicati.

Alle Forze dell'Ordine di dare esecuzione alla presente ordinanza.

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE INOLTRE

La presente dovrà essere notificata al soggetto proprietario:

Luca Maria Giuseppetti in qualità di Sindaco pro-tempore del **Comune di Caldarola**
con sede in CALDAROLA (MC) in Piazza Vittorio Emanuele, 13 (Cod. Fiscale
00217240431)

il quale dovrà informare e far rispettare la presente ordinanza ad ulteriori utilizzatori che fruiscono dell'immobile anche temporaneamente a qualsiasi titolo, non risultanti dagli atti del Comune.

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Comando Polizia Municipale - PEC: vigili@pec.comune.caldarola.mc.it;
- Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: tmc30473@pec.carabinieri.it;

- Regione Carabinieri Forestale Marche - Stazione di Camerino - PEC: fmc43271@pec.carabinieri.it;
- Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - PEC: regione.marche.protciv@emarche.it;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata - PEC: com.macerata@cert.vigilfuoco.it
- Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici delle Marche - PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it;

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPETTI Luca Maria